Una operazione del CFS conferma puntualmente i timori da noi espressi nel nostro precedente articolo sulla deregulation per le aziende agricole…

NEL PERUGINO SEQUESTRATI IN UNA AZIENDA AGRICOLA ETERNIT ED ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI DI OGNI TIPO. SONO DUNQUE ANCHE QUESTI I RIFIUTI OGGETTO DI "LIBERALIZZAZIONE" NELLE AZIENDE AGRICOLE SULLA BASE DEL D.L. n. 5/12?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani

Detto e fatto. In poche ore. Ieri abbiamo pubblicato un articolo su questa testata giornalistica on line dal titolo "***La deregulation per le aziende agricole (soprattutto su deposito temporaneo e trasporto) riguarda "tutti" i rifiuti di tali aziende o solo i rifiuti di tipo vegetale? - Aziende agricole: le modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo apportate dal D.L. n. 5/2012. L'esatta individuazione della tipologia di rifiuti oggetto della deroga***."

In tale articolo – pubblicato in area "news" ed in area "rifiuti" del nostro sito, abbiamo esaminato il disposto dell'art. 28 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo») che ha apportato rilevanti modifiche al regime della movimentazione dei rifiuti da aziende agricole andando ad incidere sulla stessa definizione di "deposito temporaneo".
Dopo aver svolto alcune riflessioni su tale specifico tema[1], abbiamo cercato di individuare con esattezza il soggetto beneficiario della deroga[2].

---

[1] "(…) Dopo il comma 9 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/06 è stato, infatti, inserito il seguente comma 9-bis che recita: «*La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.*». Dunque, la nuova disposizione ha inciso profondamente sul generale divieto di realizzare il deposito temporaneo in area diversa dal luogo di produzione del rifiuto, andando a legittimare - ad ogni modo, solo per il caso specifico previsto dalla norma - anche la configurazione di depositi temporanei extra-aziendali. Precisiamo da subito che la disposizione posta dall'art. 28 D.L. n. 5/2012 in commento rappresenta una "eccezione" alla regola generale che resta, pertanto, ancora valida e

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ma il punto fondamentale che abbiamo voluto sviluppare in detto articolo è stato quello relativo al comprendere con altrettanta esattezza quali siano i rifiuti oggetto della deroga. Ed abbiamo esposto alcuni nostri forti dubbi, chiedendoci, dato che la norma sotto questo profilo non offre alcuna indicazione specifica, ma si riferisce in via generica alla "*movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola*", se la deroga vale solo per i "rifiuti agricoli vegetali" o si estende anche a tutti gli altri rifiuti speciali che possono derivare da attività agricole?[3]

---

vincolante. E sul punto di principio che il deposito temporaneo è – da sempre – vincolato al luogo di produzione dei rifiuti noi abbiamo sempre tenuto in ogni sede seminariale ed editoriale una posizione chiara e lineare. Ed il varo oggi di questa deroga, conferma paradossalmente il nostro posizionamento atteso che se fosse stato vero che era comunque possibile già in precedenza il deposito temporaneo extraziendale al momento non ci sarebbe stato bisogno di prevedere l'eccezione che stiamo per commentare (…)".

[2] " (…) La norma nel disciplinare la fattispecie derogatoria fa riferimento esplicito, come soggetto attivo, all' "*azienda agricola*" ed all' "*imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile*". A norma dell'art. 2135 c.c. "*È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.".
Il soggetto indicato dal legislatore va identificato nel "coltivatore diretto" e nell'imprenditore agricolo, che devono essere tenuti distinti dai grandi insediamenti agro-industriali che, pur trattando materie agro-pastorali, si differenziano per forza di cose dalle semplici attività agricole a cui si riferisce la normativa di deroga.
Va dunque sottolineato che ad esempio i grandi allevamenti zootecnici industriali, appunto perché "industriali", non rientrano nella deroga posta del comma 9bis dell'art. 193 cit.. E pertanto nei casi di insediamenti industriali continua ad applicarsi la regola generale che pone il divieto di depositi temporanei extra-aziendali. (…)".

[3] " (…) Ricordiamo, infatti, che nell'ambito dell'esercizio di un'azienda agricola - oltre ai rifiuti vegetali – possono essere prodotte altre tipologie di rifiuti quali ad esempio:

- materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, etc.);
- imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, etc.);
- fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici;
- pneumatici usati;
- contenitori di fitofarmaci;
- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche;
- batterie esauste;
- veicoli e macchine da rottamare;
- fitofarmaci non più utilizzabili. (…)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Abbiamo dunque ribadito che la norma cita genericamente i "rifiuti" che provengono da tali aziende agricole ma non specifica esattamente a "quale" tipologia di rifiuti si riferisce.
A questo punto abbiamo ritenuto che le ipotesi potessero essere due:

a) la norma si riferisce solo ai rifiuti di origine e natura agricola-vegetale, escludendo tutte le altre tipologie di rifiuti che comunque provengono strutturalmente dalla azienda agricola;
b) la norma intende riferirsi a tutti i rifiuti di qualunque tipo e natura che possono essere prodotti nell'esercizio di una attività agricola e quindi fuoriuscire da una azienda agricola.

E poi da qui i nostri timori[4], confermati dopo poche ore dall'operazione del Corpo Forestale dello Stato nel perugino.

---

[4] " (…) A nostro modesto avviso appare più logica e pertinente - anche in attinenza alla *ratio legis* della disciplina generale sui rifiuti - l'ipotesi del riferimento solo ai rifiuti propriamente e strettamente agricoli-vegetali.
Questa interpretazione sembra, inoltre, poter essere in linea ragionevolmente logico-induttiva anche con la finalità ultima della innovativa regola di deroga, atteso che tale modifica è finalizzata a facilitare l'operatività dell'azienda agricola in relazione certamente ai prodotti connessi – appunto – alle attività agricole in senso stretto.
Va sottolineato che **l'eccezione così stabilita in via innovativa non è di poco conto ma è grande e per certi versi "rivoluzionaria" perché crea una deroga profonda e forte al principio cardine fino ad oggi inespugnabile del divieto assoluto di deposito temporaneo extraziendale.** Proprio l'enormità di tale deroga fa presumere che a già tanta concessione di eccezione non possa poi corrispondere un effetto ancora più fragoroso e deflagrante quale quello di allargare tale forte crepa nel sistema giuridico anche *erga omnes* a tutti i tipi di rifiuti che possono essere prodotti in una azienda agricola, ivi inclusi i rifiuti pericolosi e fortemente inquinanti. Soprattutto considerando che l'effetto primario di tale eccezione alla regola-base del deposito temporaneo ancorato al "piè di macchina", e cioè al luogo stretto di produzione dei rifiuti, comporta poi inevitabilmente e conseguentemente un'altra ed altrettanto importante (e pericolosissima) eccezione: la liberalizzazione del trasporto di tali rifiuti nei percorsi suddetti; trasporti che – di fatto – cessano di essere trasporti e diventano "spostamenti" e dunque non sono assistiti da nessuna forma di tracciabilità. Il che rende del tutto incontrollati ed incontrollabili tali viaggi. Con tutte le conseguenze del caso, in riferimento alla liberalizzazione potenziale di viaggi illegali con potenziali possibilità di abbandoni e smaltimenti dei rifiuti medesimi senza traccia alcuna durante il percorso del viaggio, così reso esente da ogni tracciabilità e controllo documentale con connessa facilitazione di illegalità varie.
Ora, in un momento in cui – bene o male e con i fallimenti connessi sotto gli occhi di tutti – si è ideato il SISTRI proprio per rafforzare l'esigenza di tracciabilità di ogni minino rifiuto (la *ratio legis* era comunque questa, anche se poi la sua attuazione è fallita in modo miserando sul campo…), apparirebbe singolare che in modo ondivago e dunque quasi schizofrenico il legislatore prima cerca di rendere più rigorose le regole sulla tracciabilità del sistema di trasporto di tutti i rifiuti (rigorose fino ad "incartarsi" proprio grazie alle spire inestricabili delle difficoltà di applicazione di tanto rigore) e dopo renda esenti tutto il vastissimo settore di rifiuti di ogni genere e tipo che possono provenire da un'azienda agricola (anche molto pericolosi) dallo stesso sistema di tracciabilità. Creando figli e figliastri sulle stesse tipologie di rifiuti… Un conto è infatti pensare che il legislatore abbia aperto un varco (già grande, "rivoluzionario" e comunque soggetto a forti rischi di illegalità) solo per i rifiuti vegetali

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Abbiamo infatti sottolineato come, a nostro modesto avviso, se si accede alla seconda ipotesi, e cioè si ritiene che la norma intende riferirsi a tutti i rifiuti di qualunque tipo e natura che possono essere prodotti e quindi fuoriuscire da una azienda agricola, allora ci si deve chiedere quali sono i potenziali rifiuti in oggetto…
Ed in primo luogo nell'elenco "potenziale" possiamo trovare cose di non scarsa importanza tra le quali anche materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, etc.); contenitori in polistirolo, fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; contenitori di fitofarmaci; oli esauriti vari e batterie esauste; veicoli e macchine da rottamare; fitofarmaci non più utilizzabili. Ed abbiamo precisato: " (…) Ma non solo. Se si accede all'idea di "tutti" i rifiuti che potenzialmente possono uscire fuori dal recinto di un'azienda agricola, possiamo di fatto pensare anche a: **tettoie di eternit sbriciolato dopo dismissioni improprie, frantume da demolizione di manufatti e capannoni, pezzi di vasche e bidoni ed altri contenitori demoliti, pezzi di vecchie macchine agricole in disuso ed arrugginite, vecchi strumenti di scavo e da lavoro dismessi in legno e metallo, fino a liquami zootecnici e rifiuti vari di lavatura e pulizia locali e stalle, residui da scavi anche di terre intrise da sostanze tossiche,** e quanto altro? (…)".[5]

---

agricoli, che tutto sommato ed entro un certo limite possono essere considerati a basso rischio ambientale; ed un conto è pensare che tale liberalizzazione sia prevista per ogni altro tipo di rifiuto che possa derivare dal contesto di una (anche molto grande) azienda agricola. (…)".

[5] " (…) Una liberalizzazione del genere sarebbe contro ogni logica attinente alla *ratio legis* e costituirebbe peraltro (oltre che uno straordinario Eldorado per consentire la fuoriuscita e l'abbandono senza controllo di masse di rifiuti di ogni tipo, magari anche accatastati da anni in tante aziende agricole, sul territorio grazie alla totale assenza di tracciabilità e dunque di potenziali controlli) anche **una ingiustificata ed incomprensibile disparità di trattamento verso altre aziende di carattere non agricolo che poi – alla fine – potrebbero andare a produrre rifiuti simili.**
Infatti, perché per l'azienda agricola si dovrebbe consentire questa "deroga" che favorisce lo spostamento - ad esempio - decine di batterie esauste di trattori e macchinari vari e di olii esausti connessi, ed alla confinante e più piccola azienda magari di elettrauto non si dovrebbe consentire analoga deroga per le batterie e gli olii esausti derivanti dalla sua attività? Forse che il rischio di danno ambientale derivante dalla massa di batterie derivanti dall'azienda agricola se riversate nell'ambiente naturale è minore e diverso dalle batterie ed olii esausti che potrebbe riversare l'azienda dell'elettrauto? Ed ancora: perché per l'azienda agricola posta si dovrebbe consentire questa deroga per spostare - ad esempio - il frantume da demolizione di un capannone agricolo in muratura (magari con il rischio di una tettoia antica in eternit), ed alla confinante e più piccola azienda di produzione di divani non si dovrebbe consentire analoga deroga per spostare il frantume da demolizione di un capannone di deposito merci in muratura (magari senza neppure rischio di una tettoia antica in eternit) derivanti dalla sua attività? Forse che il rischio di danno ambientale derivante da tali rifiuti da demolizione dall'azienda agricola se riversati nell'ambiente naturale è minore e diverso dagli stessi rifiuti da demolizione che potrebbe riversare l'azienda di produzione di divani? (…).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

I nostri timori così espressi sono stati subito confermati da un sequestro operato dal CFS in Umbria nel contesto di una azienda agricola nei cui recinti il personale del Corpo Forestale non ha certo trovato solo "rifiuti agricoli" in senso stretto ma – esattamente – tutta quella serie di rifiuti potenziali (anche pericolosi) che noi abbiamo previsto come possano essere di fatto oggi prodotti in grandi aziende agricole che ormai non sono più aree bucoliche che trattano e manovrano solo vegetali ma che – bene o male – hanno a che fare con una industrializzazione di fatto che ne determina la conseguente ed inevitabile produzione di tutta una serie di ben altre tipologie di rifiuti che nulla hanno a che vedere con piante e coltivazioni…

Ed infatti nel comunicato stampa ufficiale del CFS di Perugia si precisa che il personale operante del Corpo Forestale in detta azienda agricola ha trovato di tutto. Già il titolo del comunicato stampa è significativo e basterebbe a confermare i nostri peggiori timori: "*Rifiuti: discarica abusiva a* ***contenuto d'amianto*** *in una zona rurale del perugino - La Forestale sequestra l'area di 4.500 metri quadri e denuncia i due titolari* ***dell'impresa agricola****, presunti responsabili degli illeciti*".

Ed infatti in detta azienda agricola è stato trovato di tutto: " (…) cumuli di lastre in eternit, pali di cemento con armature in ferro, rifiuti domestici sia integri che totalmente o parzialmente combusti, frigoriferi, lavatrici, stufe fuori uso (appartenenti alla categoria dei RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), mobili e suppellettili, imballaggi in materiali vari, presumibilmente contaminati da sostanze pericolose come oli lubrificanti o combustibili, guaine bituminose, rifiuti metallici e per finire due cisterne metalliche arrugginite e contaminate da gasolio agricolo, prive di idoneo basamento e bacino di raccolta del combustibile (…). È scattato, pertanto, il sequestro di una superficie complessiva di oltre 4.500 metri quadrati comprendente la porzione di terreno, due fabbricati e parte di un terzo fabbricato, interessati dalla presenza dei rifiuti. All'Autorità Giudiziaria sono stati segnalati i due titolari dell'impresa agricola che ha in locazione l'area (…). La maggior parte dei rifiuti giaceva a diretto contatto col suolo o era addirittura frammista ad esso, esposta alle intemperie e all'azione del vento, con conseguente rischio di rilascio di sostanze contaminanti e fibre di amianto che, veicolate dalle acque meteoriche o dal vento, avrebbero potuto provocare grave inquinamento ambientale e mettere a repentaglio la pubblica incolumità. Basti pensare che l'area sottoposta ad ispezioni è sita in prossimità di una strada con un edificio abitato. Inoltre, nel corso dell'operazione, sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti domestici smaltiti almeno in parte mediante incenerimento a terra, pratica illecita che espone al rischio di rilascio di diossina nell'aria; la presenza di più cumuli e le diverse colorazioni delle ceneri, lasciavano presupporre il ricorso ripetuto a tale forma di smaltimento. (…)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Dunque, come appare chiaro, siamo di fronte ad una azienda agricola. Ed ecco cosa può saltare fuori come rifiuto da un'azienda agricola… E adesso – a maggior ragione – torniamo a chiederci: ma è ipotizzabile del il D.L. n. 5/12 abbia inteso "liberalizzare" tutti e comunque i rifiuti che provengono da un'azienda agricola? E dunque pure questi?
E se il CFS non avesse bloccato tali rifiuti dentro tale azienda con il sequestro, sarebbe stato logico ipotizzare che il decreto liberalizzazioni avesse previsto per i titolari di poter tranquillamente trasportare fuori del recinto aziendale tutta questa massa di roba pericolosa senza traccia, senza documento alcuno, senza tracciabilità, senza niente? Tutto sarebbe stato regolare durante un controllo su strada?

Giriamo la domanda a chi in questo momento sta sostenendo tesi contraria. Perché accedendo a tale tesi – nettamente opposta alla nostra – di fatto il trasporto di tali rifiuti pericolosi sarebbe stato del tutto "free" su strada solo perché rifiuti provenienti da un'azienda agricola. Può essere logica e plausibile tale interpretazione della legge?

Oppure non è più ragionevole e sensato ritenere che la deregulation in questione valga solo per i rifiuti che provengono dalle aziende agricole da intendersi come "rifiuti agricoli" in senso stretto?[6]

---

[6] Dal nostro precedente articolo: " (…) Accedendo alla ipotesi, che ci sembra veramente improponibile e surreale, in base alla quale tutti comunque i tipi di rifiuti che possono provenire da una azienda agricola possono essere soggetti a tale profonda deregulation, avremmo un'altra conseguenza paradossale. Infatti questo sarebbe il primo caso iniziale e genetico di una sostanziale demolizione embrionale del principio della gestione dei rifiuti nel nostro sistema giuridico (in totale e palese contrasto con le parallele regole europee). **Infatti si passerebbe da un criterio di qualificazione e gestione dei rifiuti per natura e per categoria di materiali, ad un criterio di gestione dei rifiuti per categorie di produttori.** E quindi lo stesso identico rifiuto in questo caso se viene prodotto da una categoria diventa oggetto di deregulation generale di fatto, se invece viene prodotto da un'altra categoria resta dentro le regole di base del sistema di gestione dei rifiuti. I rifiuti non verrebbero più gestiti sulla base di criteri logici connessi alla loro origine e natura e qualità, ma verrebbero gestiti in forza degli interessi di categoria di una ristretta cerchia di produttori in vista di specifici interessi della categoria stessa. Resta, infatti, da chiedersi in questa inverosimile ipotesi, ad esempio, che differenza può sortire sotto il profilo delle linee generali della gestione dei rifiuti un quantitativo di 5 fusti di olio esausto derivanti da trattori in uso ad una azienda agricola rispetto a 5 fusti di olio esausto derivanti da una azienda di elettrauto o da 5 fusti di olio esausto derivanti da una azienda metalmeccanica (magari tutte poste sulla stessa via e tra loro confinanti)… Il rischio ambientale è forse diverso? (…) Proviamo ora ad immaginare se la nuova deroga posta dall'art. 193, comma 9bis, D.Lgs. 152/05 fosse effettivamente estesa anche ai grandi quantitativi di rifiuti di varia natura prodotti da grandi aziende agricole (e poi in futuro in modo metastatico da altre aziende di altra natura che chiederanno certamente in questo caso di entrare in analoga deregulation). Sarebbe veramente la fine di tutto. Questa illogica ed irragionevole diversità e disparità di trattamento tra aziende porterebbe infatti a catena ad una ulteriore conseguenza: la logica tendenza per altre categorie di aziende a richiedere accessi a tali forme di deregulation anche a loro favore perché effettivamente a quel punto non si riuscirebbe a intuire il motivo per il quale sulla stessa strada e per lo stesso identico tipo di rifiuto una azienda dovrebbe beneficiare di tale profonda e radicale deroga, e l'altra azienda a parità di produzione di rifiuto dovrebbe restare nelle più severe regole generali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Alla luce di quanto sopra esposto, e confortati dal dato di fatto emerso dalla operazione del CFS dell'Umbria, **noi continuiamo a ritenere che i "rifiuti" contemplati dalla norma in esame non possano che essere solo quelli propriamente agricoli.**

Maurizio Santoloci Valentina Vattani

Pubblicato il 24 aprile 2012

E questo potrebbe essere veramente la fine del sistema di regole di gestione dei rifiuti aziendali sul nostro territorio. Perché **progressivamente ed in modo silente, ritagliando categoria per categoria una deregulation specifica secondo le esigenze aziendali, si giungerebbe prima o poi a frantumare completamente tutto il complesso arco di gestione unitaria dei rifiuti per natura e qualità, sino a resettare completamente ogni logica europea di regole di gestione in materia.** Quindi l'argomento ci sembra molto importante a prescindere dalla natura specifica della deroga dei rifiuti aziendali agricoli. Perché, lo ribadiamo ancora una volta, un conto è discutere in questa sede se questa deregulation, che pure è forte e importante e fonte di probabili rischi di diffusa illegalità, possa riguardare, come ci sembra logico, soltanto i rifiuti vegetali agricoli, ed invece un conto è ipotizzare che possa riguardare in blocco e in maniera estesa tutti i rifiuti di qualunque tipo ed origine natura che possono fuoriuscire dal recinto - anche molto vasto - di una grande azienda agricola. Riteniamo che su questo passaggio vada fatta una riflessione collettiva molto rigorosa per evitare che queste poche righe infilate in un meccanismo di presunta semplificazione aziendale per aiutare aziende agricole possano diventare un *vulnus* pericolosissimo per iniziare a demolire in modo strisciante e silente tutto il meccanismo complesso di gestione dei rifiuti sul nostro territorio in palese contrasto con le più elementari regole europee. (…)".

Va infine rilevato - inoltre - che nella seconda ipotesi la deregulation è ancora più ampia e pericolosa, perché infatti se nella prima ipotesi quantomeno il tratto di strada è limitato a 10 km (teorici) e il luogo ove effettuare il deposito deve essere di proprietà dello stesso produttore, nella seconda ipotesi non c'è alcun limite di percorso stradale e l'area dove poter effettuare il deposito non è del produttore ma di proprietà della cooperativa. Quindi i viaggi che stiamo esaminando in totale deregulation, se fossero realmente relativi anche a tutte le tipologie indistinte di rifiuti che si possono produrre dentro una grande azienda agricola, non sarebbero soggetti neppure ad un minimo limite chilometrico, aprendo sostanzialmente una prospettiva di spostamenti di rifiuti anche pericolosissimi di ogni tipo e natura verso destinazioni assolutamente senza controllo.
Il che ci sembra veramente ancora più assurdo e surreale. (…)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)